



COMUNE di SUNO

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI RELAZIONI
INTERNAZIONALI CON COMUNI, COMUNITA' E TERRITORI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 9 maggio 2018

IN VIGORE DAL

05 LUG. 2018

Premessa

La costruzione di un'Europa che possa garantire a tutto il continente un ordine politico e uno sviluppo economico saldamente ancorati alla pace, non può prescindere dalla costruzione di una forte Europa dei popoli. Da questo assunto nasce il movimento per i gemellaggi dopo il 1945, sostenuto con forza da Sindaci e cittadini che si prefissero di dare vita ad un'Europa mai più dilaniata dalla guerra proprio attraverso il processo di costruzione dell'Europa dei popoli. I primi gemellaggi furono infatti stipulati fra Comuni fino a pochi anni prima divisi dalla guerra. Negli anni '50 la promozione dei gemellaggi fu una delle priorità dell'allora Consiglio dei Comuni d'Europa, con un forte incremento delle città europee gemellate. Per realizzare e consolidare i valori di democrazia e pace duratura, valori quanto mai attuali pur in un contesto generale profondamente diverso da quello del secondo dopoguerra, è oltremodo necessario che popoli e comunità diversi per tradizione, storia lingua e cultura riescano a riaffermare le radici comuni per intraprendere un cammino di conoscenza e confronto reciproco volto alla realizzazione di progetti condivisi. Una volontà di crescita comune ben espressa nel trattato istitutivo della Comunità economica europea del 1957 in cui, già nel preambolo del trattato, è chiara la determinazione a "porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei". Un obiettivo riconfermato con il trattato di Maastricht del 1992, solennemente ribadito in ogni documento e nelle politiche dell'Unione, rafforzato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, a Nizza nel 2000, a Strasburgo e a Lisbona nel 2007, con l'affermazione che dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti umani, pace e benessere dei popoli sono valori fondamentali dell'Unione Europea. A livello mondiale, l'ONU incoraggia i gemellaggi dal 1964, quali strumenti preziosi per la cooperazione internazionale e lo sviluppo delle comunità con la risoluzione 1028 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) – Town Twinning: means of international co-operation.

ART. 1 – Obiettivi e strumenti

Il Comune di Suno con il presente Regolamento si propone di regolamentare le possibili future relazioni con altre Municipalità o comunità attraverso un sistema di regole, procedure e criteri che favoriscano in modo virtuoso la conoscenza, la collaborazione e la cooperazione, lo scambio di esperienze con le diverse realtà con le quali si intende attivare un legame istituzionale, di natura internazionale, più o meno vincolante.

ART. 2 – Riferimento ai diritti fondamentali

Le attività di gemellaggio e di relazioni internazionali del Comune di Suno si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dall'Unione Europea e alle finalità di promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall'ONU.

ART. 3 – Relazione con Comuni, comunità e territori: definizione generale

Il Comune di Suno ritiene importante per la propria comunità costruire relazioni con altri Comuni che presentino affinità con Suno, per dimensioni, caratteristiche demografiche, economiche, culturali, storiche, per la presenza di comunità di origine sunese o perché da esse sono in corso flussi migratori verso il territorio sunese. Tali relazioni, oltre all'intrinseco valore identitario di carattere simbolico, culturale e storico, possono rappresentare lo strumento per facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione in campo economico e culturale.

Possono altresì essere sviluppate relazioni con realtà territoriali che pur non essendo organizzate in Comuni, per storia, tradizione o vicende di carattere politico, esprimano una precisa identità territoriale più diffusa.

Le relazioni con Comuni, comunità e territori, secondo le loro caratteristiche, si distinguono in:

- 1) Patto di gemellaggio (Twinning)
- 2) Gemellaggio onorario (Honorary Twinning)
- 3) Patto di solidarietà (Solidarity Agreement)
- 4) Patto di amicizia (Friendship Agreement)
- 5) Accordo di partenariato (Partnership Agreement)

ART. 4 - Patto di gemellaggio (Twinning)

Il Patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra Comuni di Paesi diversi, è finalizzato alla condivisione di rapporti culturali, sociali, politici ed economici, con costante riferimento ad una comune azione per la pace, la solidarietà e la conoscenza fra i popoli.

Il patto di gemellaggio è stipulato, di norma, con Comuni che abbiano caratteristiche affini al Comune di Suno per caratteristiche demografiche, socio- culturali, per vocazione economica e internazionale, per la presenza, nella nostra realtà, di comunità significative da essi provenienti o per la presenza in essi di comunità di origine sunese.

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Patto di gemellaggio (Delibera di gemellaggio) le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge dei 5 giugno 2003, n. 131, l'amministrazione comunale deve presentare apposita comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento Affari regionali e Autonomia locali), secondo le procedure indicate.

Dopo l'approvazione della Delibera di gemellaggio verrà organizzata in collaborazione con la città gemellata, una Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio, che potrà essere realizzata

anche con l'ausilio delle moderne tecnologie in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà anche molto distanti geograficamente tra loro.

Viene costituito un apposito Comitato di gemellaggio con il compito di adiuvarne la realizzazione di uno o più Patti di gemellaggio, ivi compresi quelli fra Comuni italiani secondo le consolidate procedure che – esulando questi ultimi dall'ambito internazionalistico – non formano materia del presente regolamento, definire e gestire i programmi di attività; con apposito successivo atto verrà approvato il "Regolamento per il funzionamento del Comitato per i Gemellaggi".

Il Comitato di gemellaggio è diretta emanazione dell'Amministrazione comunale ed è composto, su indicazione del Sindaco, da rappresentanti della società civile, delle realtà locali, istituzionali o associative per un massimo di 5 persone.

Tra queste viene nominato dal Sindaco il Presidente del Comitato.

Sede del Comitato è il Palazzo Comunale.

Il Comitato dura in carica 5 anni, ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'istituzione del Comitato nulla osta al diritto dei cittadini titolari di un legittimo interesse in materia di associarsi liberamente allo scopo di promuovere ulteriori gemellaggi, fermo restando che interlocutori di tali iniziative si identificano nel Sindaco o nel Presidente del Comitato.

Ciascun Patto di gemellaggio deve essere riconfermato con delibera di Giunta dopo venti anni. La riconferma deve attestare la continuità dei rapporti e la persistenza dei presupposti che hanno motivato la firma del Patto.

Dopo il primo rinnovo, e trascorsi ulteriori venti anni, sarà il Consiglio comunale a deliberare in merito al mantenimento del gemellaggio, con un ulteriore rinnovo del Patto di gemellaggio o con una trasformazione in gemellaggio onorario.

ART. 5 – Gemellaggio onorario (Honorary Twinning)

Nel caso in cui il Patto di gemellaggio non venga riconfermato entro i termini e le modalità di cui all'art. 4, di comune accordo con il Comune un tempo gemellato, può essere concordato un gemellaggio onorario allo scopo di salvaguardare gli elementi di comune identità che sono stati natura e sostanza del rapporto. Tale gemellaggio onorario non comporta obblighi di collaborazione e assume un valore simbolico di salvaguardia di una comune esperienza.

ART. 6 - Patto di solidarietà

Il Patto di solidarietà costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che , per caratteristiche geografiche, storiche, culturali e politiche, richiedono l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente, ispirato al sostegno da parte del Comune di Sarno alla salvaguardia della loro libertà e della loro identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

Il Patto di solidarietà è approvato dal Consiglio comunale su proposta della Giunta con adeguata motivazione.

Causa la sua natura, tale Patto non è soggetto a scadenza definita e viene meno solo al verificarsi di eventi per i quali la particolare difficoltà su cui si fonda il Patto è stata definitivamente superata.

Vale per il Patto di solidarietà la clausola di salvaguardia identitaria che consenta, al superamento delle ragioni su cui esso si fonda, di mantenere a titolo onorario un rapporto privilegiato tra il Comune di Sun e la singola realtà territoriale.

ART. 7 – Patto di amicizia (Friendship Agreement)

Il Patto di amicizia costituisce un atto formale che viene stipulato con realtà territoriali, e che prefigura una particolare continuità di rapporti con Comuni o comunità per sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibili gemellaggio.

Nel patto di amicizia il Comune di Suno, ferma restando la condizione di reciprocità, si impegna a favorire la conoscenza del Comune amico anche attraverso la predisposizione di spazi dedicati nel proprio sito istituzionale o sul mezzo di comunicazione cartaceo; a dare visibilità a iniziative e attività svolte dal Comune amico che possano avere interesse anche per i propri cittadini; a favorire attraverso informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli del Comune amico.

Il Patto di amicizia è approvato dalla Giunta con adeguata motivazione e confermato ogni 5 anni con delibera di Giunta, che attesti la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato il Patto.

ART. 8 – Accordo di partenariato (Partnership Agreement)

L' Accordo di partenariato è una relazione tra Comuni limitata nel tempo (massimo 3 anni), in cui sono individuati settori di collaborazione definiti e specifici progetti da realizzare in comune.

I contenuti della collaborazione sono specificati in modo dettagliato nell'Accordo che deve essere approvato dall'Amministrazione con delibera di Giunta.

Alla fine del periodo di partenariato, la Giunta comunale dovrà compiere la valutazione dei risultati ottenuti e potrà rinnovare l'Accordo, sospenderlo o strutturarlo in un relazione più duratura.

ART. 9 – Informativa sullo stato delle relazioni internazionali

Allo scopo di monitorare lo stato delle relazioni internazionali attivate dal Comune di Suno e di informare correttamente la cittadinanza sulle attività sviluppate in ambito gemellare, il Sindaco riferisce al Consiglio comunale almeno due volte nell'ambito dell'ordinaria durata del mandato comunale di anni 5.

ART. 10 – Conferma o revoca

Tutte le relazioni formalizzate di cui al presente Regolamento non confermati entro 6 mesi dalla scadenza del termine sono di diritto decaduti per il Comune di Suno.

La revoca esplicita delle suddette relazioni formalizzate è di competenza dell'organo che le approva, che si riserva il diritto di revoca nel caso di accertato grave motivo o atti lesivi dei diritti umani condotti dalle autorità dei Comuni con cui il Comune di Suno ha stipulato relazioni di carattere internazionale.

ART. 11 – Stipula

Gli effetti dei Patti di gemellaggio, dei Patti di amicizia, dei Patti di solidarietà e degli Accordi di partenariato sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati dei Comuni, comunità o realtà territoriali interessate.

Il Sindaco del Comune di Suno può sottoscrivere i Patti di gemellaggio, i Patti di amicizia, i Patti di solidarietà e gli Accordi di partenariato solo dopo l'avvenuta esecutività della delibera di Giunta o di Consiglio comunale con cui essi vengono approvati.

Art. 12 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione (art.10 pre leggi al C.C.);